

Discussione del disegno di legge: Conversione del consolidato 4.50 per cento interno in consolidato 3.50.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione del consolidato 4.50 per cento interno in consolidato 3.50.

Si dia lettura del disegno di legge.

Morando, segretario, legge: (V. Stampato numero 439-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Arlotta, primo iscritto a parlare contro.

È presente l'onorevole Arlotta?

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pivano.

Pivano. Non abuserò molto del vostro tempo, onorevoli colleghi, perchè intendo anzi di limitarmi a poche osservazioni; confido pertanto completamente nella indulgenza vostra, tanto più che le credo meritevoli della benevola vostra attenzione.

In massima riconosco la facoltà nello Stato di addivenire alla conversione della rendita, operazione che in sostanza vuol dire riduzione degli interessi della rendita stessa.

Ma affinchè questa riduzione sia legittima, è condizione assoluta, indispensabile, che, proponendo la conversione, lo Stato offra ai possessori della rendita, che non intendono accettare tale conversione, la restituzione del capitale. Altrimenti, ben lo si comprende, si commetterebbe una spogliazione.

Questa condizione, perciò, se è attuabile per la grande maggioranza dei possessori di rendita, cioè per tutti coloro che possono disporre liberamente del loro patrimonio, non si può però applicare agli Istituti di pubblica beneficenza.

Secondo la legge 17 luglio 1890, gli Istituti della pubblica beneficenza in Italia non hanno questa facoltà. E quindi, di fronte al nostro diritto scritto, è evidente che occorre usare per questi Enti caritatevoli dei trattamenti speciali.

Questi trattamenti speciali furono già riconosciuti colla legge 22 luglio 1894 sui provvedimenti finanziari, perchè allora, trattandosi di aggravare la tassa sulla ricchezza mobile, si riconobbe che questo non era possibile, di fronte agli Istituti di beneficenza, senza turbare grandemente i servizi cui sono per la legge, per la loro origine ed il loro scopo, destinati. E quindi allora, come tem-

peramento, mentre era deliberata la ritenuta a titolo d'imposta di ricchezza mobile sulla rendita pubblica, sino al 20 per cento, per ovviare a questo turbamento, si istituì a favore delle Opere pie un'altra rendita speciale del 4.50 per cento netto, colla dichiarazione che sarebbe stata esente per sempre da ogni imposta, sia attuale che futura, potesse essere stabilita dalla legge.

Oggi perciò nel proporci la conversione della rendita del 4 e 50 per cento netto nel 3 e 50 per cento pure netto, il Governo ha riconosciuta la necessità di rispettare quella legge e specialmente i fini utilissimi della pubblica beneficenza coll'introdurre all'articolo 2 del progetto una disposizione di riguardo per quella posseduta dalle Opere pie.

Ma la formula del Governo era troppo complicata e fu corretta molto bene dalla Giunta del bilancio, ottenendo anche il consenso dell'onorevole ministro proponente. Se non che la Giunta avrebbe limitato il beneficio alla rendita che fosse già posseduta dalle Opere di beneficenza al primo luglio 1894 ed a quelle altre rendite che fossero già state presentate per il cambio non oltre il 15 luglio 1903.

Io ho visto con piacere che la Giunta del bilancio ha messo innanzi alcune osservazioni savie ed opportune, per le quali è riuscita anche ad ottenere il consenso del ministro Luzzatti, dicendo che se in vario tempo erano state emanate delle circolari speciali su questo argomento, non si era però data alle medesime la pubblicità indispensabile perchè potessero essere conosciute da tutti gli enti interessati; e qui io dovrei aggiungere per mio conto che in ogni caso resta sempre il principio per cui le circolari non fanno legge.

Ma mentre la Giunta del bilancio si dimostrò persuasa di queste ragioni, essa avrebbe tuttavia introdotte rilevanti limitazioni al beneficio della conversione. Ora io credo che queste limitazioni, per la loro importanza economica a danno delle Opere pie, dovrebbero essere tolte, sebbene molto migliorato, in confronto a quello del progetto governativo, sia, come ripeto, il testo dell'articolo secondo nella formula sostituita dalla Giunta del bilancio.

Io proporrei quindi una nuova formula del detto articolo secondo, che spero vorrà essere dalla Giunta stessa approvata, limitandola al primo inciso, accettando pienamente il resto. La mia formula sarebbe questa: « Sono esenti dalla conversione le rendite 4 e 50 per cento possedute dalle